

Regolamento concernente la disciplina delle procedure per il reclutamento del personale per la campagna antincendi boschivi 2005 presso l'Ente Foreste della Sardegna ai sensi della L.R. 21 aprile 2003, n. 3

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Foreste della Sardegna con Deliberazione n. 32 del 25.05.2005 ha approvato il seguente Regolamento:

Art. 1

Personale a tempo determinato addetto al servizio antincendi boschivi presso l'Ente Foreste della Sardegna.

1. Il numero dei dipendenti addetti alle attività antincendio di cui all'art. 20 della L.R. 3/2003 costituisce la dotazione organica dell'Ente Foreste della Sardegna per l'anno 2005-2006;
2. Il personale interessato non è vincolato da rapporto di impiego con l'Amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in particolare per la campagna antincendi boschiva o per eventi particolarmente calamitosi (protezione civile) previsti dalla L.R. 7/2005.
3. Il personale interessato, in occasione di pubbliche calamità o catastrofe, o in caso di particolari necessità, potrà essere richiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località, nel limite massimo di 20 giorni all'anno.

Al suddetto personale, dovranno comunque essere garantite nell'arco dell'anno 2005 n.151 giornate contributive e tale rapporto di lavoro potrà essere instaurato nel periodo 1 maggio-31 ottobre, salvo diverse e particolari necessità dell'Ente Foreste della Sardegna

4. L'Ente Foreste della Sardegna, in caso di carenze organiche rispetto al punto 1., provvede al reclutamento del personale mancante fra i cittadini italiani residenti nei Comuni interessati alle assunzioni, che ne facciano domanda e che, oltre a tutti gli altri requisiti previsti dal presente regolamento, non abbiano superato l'età prevista per le qualifiche sottoelencate:

- Operai addetti al servizio di lotta attiva: non inferiore ai 18 e non superiore ai 40 anni;
- Vedette: non inferiore ai 30 e non superiore ai 55 anni;
- Addetti alle pompe: non inferiore ai 18 e non superiore ai 40;
- Autisti: non inferiore ai 25 e non superiore ai 45;
- Auto bottisti: non inferiore ai 25 anni e non superiore ai 45

Art. 2

Elenco del personale antincendio

1. In ogni Servizio territoriale dell'Ente Foreste è istituito un unico elenco del personale antincendi boschivi per le esigenze del Piano Regionale Antincendi predisposto dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda.

Art. 3

Qualifiche

Le qualifiche del personale a tempo determinato da adibire al servizio antincendi sono le seguenti:

- | | |
|---|------------|
| a) Operai addetti al servizio di lotta attiva | 1° livello |
| b) Addetti alle pompe | 1° livello |
| c) Vedette | 2° livello |
| d) Autisti | 2° livello |
| e) Autobottisti | 3° livello |

Al personale antincendio si applicano, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità previste per il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico forestale di comparto di pari qualifica.

Al suddetto personale si applicano i contratti collettivi ed integrativi regionali vigenti per gli operai forestali e impiegati addetti ai lavori di sistemazione idraulico – Forestale della Sardegna conformemente al Piano Regionale Antincendi:

Il personale verrà impiegato nel Comune di residenza, intendendo per posto ordinario di lavoro il territorio del comune e dei comuni limitrofi per una estensione minima di venti chilometri di raggio dalla postazione indicata nel PRAI.

Art. 4

Reclutamento ed iscrizione del personale antincendi boschivi.

L'assunzione agli impieghi del personale antincendio boschivo, avviene per selezione pubblica per titoli, per titoli ed esami mediante lo svolgimento di prove pratiche, o a contenuto teorico pratico, e, ove previsto, di una prova orale volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale e livello per la quale è indetta.

La selezione deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, la trasparenza e la celerità di espletamento, eventualmente decentrata per Servizi territoriali.

1. Modalità di accesso degli operai addetti al servizio di lotta attiva e addetti alle pompe delle autobotti - 1° livello contrattuale.

Gli operai di lotta antincendi boschivi, sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda, che risultino disoccupati da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, previa pubblica selezione da espletarsi per titoli secondo quanto previsto dall' allegato A del presente regolamento, e risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età: non inferiore ai 18 - non superiore ai 40 anni;
- b) cittadinanza italiana;
- c) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- d) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento, a cura dei competenti Servizi Territoriali dell'Ente Foreste della Sardegna, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;
- e) residenza nel comune ove è prevista l'assunzione;
- f) godimento dei diritti politici;
- g) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- h) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, (di cui all'art. 35, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

Modalità di accesso per vedette, autisti e autobottisti

2. Vedette

Le vedette, sono reclutate fra coloro che ne facciano domanda, che risultino disoccupati da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, con età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 55, e risultino in possesso degli ulteriori requisiti previsti al punto 1° del presente articolo, lett. b), c), d), e), f), g) e h), previa pubblica selezione, da espletarsi per titoli ed esami, secondo i criteri stabiliti nell'allegato A,

3. Autisti

Gli autisti, in possesso di patente Cat. B, sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda, che risultino disoccupati da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, con età non inferiore ai 25 anni e non superiore ai 45, e risultino in possesso degli ulteriori requisiti previsti al punto 1° del presente articolo, lett. b), c), d), e), f), g) e h), previa pubblica selezione da espletarsi per titoli ed esami secondo i criteri stabiliti nell'allegato A, nonché, per quanto riguarda l'idoneità psicofisica ed attitudinale, dalla tabella I, del presente regolamento.

4. Autobottisti

Gli autobottisti, in possesso di patente Cat. C, sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda, che risultino disoccupati da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, con età non inferiore ai 25 anni e non superiore ai 45, e risultino in possesso degli ulteriori requisiti previsti al 1° del presente articolo, lett. b), c), d), e), f), g) e h), previa pubblica selezione da espletarsi per titoli ed esami secondo i criteri stabiliti nell'allegato A, nonché, per quanto riguarda l'idoneità psicofisica ed attitudinale, dalla tabella I, del presente regolamento.

Art. 5

Bando di selezione

1. La selezione e le rispettive Commissioni sono autorizzate con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e sono indette con Determinazione del Direttore Generale dell'Ente.
2. Il bando di selezione deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande e la sede delle prove. Deve indicare le materie oggetto delle prove teoriche, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e quelli particolari eventualmente richiesti per l'ammissione ed i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità di presentazione.
3. Il Direttore del Servizio territoriale dell'Ente competente per territorio di assunzione dispone con provvedimento motivato la esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti
4. Il Bando di Selezione deve essere pubblicato, almeno dieci giorni prima della scadenza della presentazione delle domande, presso l'Albo Pretorio del Comune interessato alle selezioni, nonché nella Sezione Circoscrizionale del Lavoro competente e nei Servizi Territoriali dell'Ente Foreste della Sardegna, nonché nei siti internet della Regione Sardegna e dell'Ente Foreste, dandone inoltre comunicazione, almeno, su un quotidiano locale.

Art. 6

Presentazione delle domande di ammissione

1. Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, devono essere presentate direttamente, o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio individuato dal

bando, ovvero presentate direttamente allo stesso Ufficio, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di pubblicazione del bando.

2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro e data dell'Ufficio postale accettante, ovvero dal timbro di apertura corriere apposta dall'Ufficio Protocollo dell'Ufficio deputato alla sua ricezione.

3. Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al bando di selezione e devono riportare tutte le indicazioni richieste.

4. L'Ente non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7

Svolgimento delle prove

1. La data della prova deve essere comunicata ai singoli candidati mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune interessato alle selezioni, nella Sezione Circostrizionale dell'Ufficio del Lavoro competente, nei Servizi Territoriali dell'Ente Foreste della Sardegna e nelle Stazioni Forestali più vicine al comune interessato dalle assunzioni, nonché nei siti internet della Regione Sardegna e dell'Ente Foreste almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova medesima.

2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

3. I voti sono espressi, in trentesimi. Conseguono l'ammissione alla prova successiva, se prevista, i candidati che abbiano riportato nella prima prova una votazione di almeno 21/30. L'eventuale colloquio verte sulle materie indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30.

5. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove pratiche o teorico-pratiche e/o della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 8

Selezione per titoli e prove

1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga anche mediante valutazione di titoli, previa individuazione dei criteri, ad essi non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente: il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente per categorie di titoli.

2. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dall'articolo precedente del presente regolamento.

3. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.

Art. 9

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici per l'assunzione di autisti, vedette e autobottisti sono nominate con determinazione del Direttore Generale dell'Ente Foreste della Sardegna. Le stesse sono composte da n. 3 dipendenti di cui uno con la qualifica di quadro e due con la qualifica non inferiore al 5 liv. di cui uno assume anche la funzione di segretario.

2. Le commissioni devono essere miste tra i sessi.

Art. 10

Adempimenti della commissione

Prima dell'inizio delle prove i componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Art. 11

Trasparenza amministrativa

1. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, prende atto dei criteri e le modalità di valutazione delle prove già determinati dalla Direzione Generale formalizzandoli nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

2. Nelle selezioni per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove.

3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento selettivo ai sensi della normativa in materia e con le modalità ivi previste.

Art. 12

Processo verbale delle operazioni di esame e formazione delle graduatorie.

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i candidati si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dal bando.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti disponibili, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito.

4. La graduatoria di merito è approvata con Determinazione del Direttore Generale ed è immediatamente efficace.

5. Le graduatorie delle selezioni sono pubblicate mediante affissione all'albo dell'Ente.

6. Le graduatorie rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopraccitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali la selezione è stata bandita e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

Art. 13

Assunzioni in servizio

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo raccomandata, all'assunzione in servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova nel profilo professionale e livello per il quale risultano vincitori.

2. Il vincitore, che non assuma il servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dalla presa di servizio.

Art. 14

Norme di rinvio

Il presente regolamento, limitatamente alle disposizioni compatibili, trova applicazione anche nel caso di selezioni riservate.

Art. 15

Compensi

In materia di compensi da corrispondere al Presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, trova applicazione la L.R. 22/99.

Art. 16

Reclutamento ed iscrizione del personale antincendi boschivi cessato volontariamente dal servizio.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, in sede di 1° applicazione del presente regolamento, i dipendenti cessati volontariamente in precedenza, possono essere reclutati a domanda, nella rispettiva qualifica di appartenenza, nei comuni interessati alle assunzioni, fra il personale mancante.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, in caso di decesso di un dipendente in costanza di rapporto di lavoro, si potrà procedere alla sostituzione del personale deceduto, con il coniuge superstite o con un figlio, qualora il coniuge possa dimostrare che l'operaio deceduto costituiva l'unica fonte di reddito del nucleo familiare e che l'eventuale percezione di pensione di reversibilità non superi il trattamento minimo previsto dalla normativa vigente.

Art. 17

Corsi di formazione

1. Il personale del servizio antincendi avviato secondo il presente regolamento prima di essere impiegato nel servizio d'istituto, dovrà partecipare al corso di formazione iniziale a carattere teorico pratico secondo le modalità ed i programmi stabiliti dalla Direzione Generale dell'Ente Foreste della Sardegna.
2. E' facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo.
3. Un ulteriore esito negativo determina la cancellazione dall'elenco del personale rispetto alla qualifica inizialmente acquisita.

Art. 18

Corsi periodici di addestramento

Il personale di cui al presente regolamento è tenuto all'addestramento periodico, secondo le modalità stabilite dalla Direzione Generale dell'Ente Foreste, con cadenza mensile di almeno 5 ore, frazionabili se necessario, in due periodi.

Art. 19

Modalità di impiego

1. Il personale del servizio antincendi è richiamato annualmente al servizio, per il periodo 1 maggio –31 ottobre. La proroga del prolungamento del rapporto di lavoro potrà essere effettuata per il raggiungimento delle 151 giornate contributive solo ed eccezionalmente fino al 15 novembre dello stesso anno solare.
2. Il richiamo in servizio per l'attività istituzione del servizio antincendi boschivi dovrà essere effettuata dal Direttore del Servizio Territoriale
3. Per i casi di forza maggiore per calamità naturali, l'avviamento dovrà essere disposto a cura e sotto la diretta responsabilità del Direttore del Servizio Territoriale, previo assenso del Direttore Generale dell'Ente Foreste competente nonché di quello del Direttore Generale del Corpo Forestale e di Ambientale ovvero, nei casi inerenti la Protezione Civile, del Direttore Regionale della Protezione Civile competente.
4. Nei casi di forza maggiore o di calamità naturali, il suddetto avviamento potrà essere effettuato a rotazione sulla base dei criteri dell'anzianità di iscrizione nell'elenco.
Sentite le organizzazioni sindacali, il richiamo viene disposto dal Direttore Generale dell'Ente qualora il servizio debba essere espletato in una provincia diversa da quella di residenza.
5. Il personale del servizio antincendi boschivi viene impiegato con le seguenti modalità:
 - f) su segnalazione o richiesta diretta di intervento con contestuale informazione della sala operativa del Coc previsto nel P.R.A.
 - g) su richiesta di soccorso pervenuta direttamente dal Cop;
 - h) al di fuori della provincia di competenza, su disposizione del Cor.

Art. 20

Cancellazione dagli elenchi del personale addetto al servizio antincendi

La cancellazione dall'elenco del personale addetto al servizio antincendi è prevista per:

1. decesso;
2. dimissioni volontarie;
3. raggiunti limiti di età;
4. incapacità, insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata per più di 2 giorni consecutivi da turni o esercitazioni;
5. sopravvenuta inidoneità psico-fisica permanente e assoluta;
6. Licenziamento per giusta causa e/o giustificato motivo.

Art. 21

Ordinamento gerarchico

1. Ai fini gerarchici, il personale inquadrato nel contingente di cui al presente regolamento, per quanto riguarda le attività di prevenzione, di spegnimento, di bonifica, di preparazione e di rimessaggio connessi comunque all'antincendio ed in particolare nella manutenzione delle strutture e delle infrastrutture, degli automezzi e delle attrezzature in genere, nonché nell'assistenza agli abbruciamenti autorizzati oltre che per le attività di avvistamento e di lotta della campagna anti incendi boschiva potrà essere impiegato in qualunque comune, è sott'ordinato al personale dei Servizi Territoriali dell'Ente Foreste della Sardegna.
2. Per quanto riguarda le attività di spegnimento degli incendi dei fuochi è coordinato dal personale del Corpo Forestale indicato nel Piano Regionale Antincendi approvato dalla Giunta Regionale

Art. 22

Vestiario ed equipaggiamento

L'Ente Foreste della Sardegna provvede a fornire al personale del servizio antincendi il vestiario e l'equipaggiamento per l'impiego nel servizio d'istituto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 23

Inapplicabilità

Il presente regolamento, per quanto riguarda i limiti di età indicati nell'art.5, non si applica al personale in servizio alla data del 31 maggio 2005.

Art. 24

Deroga

In sede di prima applicazione, e solo fino al 31.12.2005, i termini di cui agli artt. 7 e 8 relativi alla Pubblicazione del bando di selezione, alla presentazione delle domande, sono ridotti a 5 giorni

Art. 25

Invarianza degli oneri

L'attuazione del presente regolamento non può comportare in ogni caso oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Ente Foreste della Sardegna.

TABELLA I

Requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso nel contingente del personale addetto al servizio antincendio boschivo dell'Ente Foreste della Sardegna.

Articolo 1

1. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i soggetti per l'accesso **nel contingente del personale addetto al servizio antincendio boschivo dell'Ente Foreste della Sardegna** sono i seguenti:

a) sana e robusta costituzione fisica e piena integrità psichica;

b) peso corporeo contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula: I.M.C. = $p/(h \times h)$

I.M.C. = indice di massa corporea

p = peso corporeo (espresso in chilogrammi)

h = altezza (espressa in metri) indice di massa corporea (I.M.C.) non superiore a 30 come valore per il peso corporeo massimo, non inferiore a 20 come valore per il peso corporeo minimo per gli uomini e non inferiore a 18 per le donne;

c) normalità del senso cromatico, determinato mediante corretta visione dei colori fondamentali (test delle matassine di lana colorate);

d) normalità del campo visivo e della motilità oculare;

e) acutezza visiva:

- per il profilo di addetto al servizio di lotta attiva, visus naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno, non è ammessa la correzione con lenti;
- per il profilo di vedetta, di autista e autobottista, visus naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno è ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;

f) percezione della voce di conversazione a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione di uso di protesi acustica;

REGOLAMENTO PER LA STESURA DELLE GRADUATORIE
PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
CAMPAGNA ANTINCENDI BOSCHIVI

Contenuti del bando: Requisiti comuni a tutte le figure da individuare

1. Et 
2. Residenza
3. Stato di disoccupazione
4. Carico Familiare
5. Reddito Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

Operai addetti al servizio di Lotta

La selezione avverr  per soli titoli.

Attribuzione punteggio titoli:

1. **Disoccupazione:** per ogni anno di iscrizione ,o frazione di esso superiore a 6 mesi, **punti 1/30;**
2. **Carico familiare:** coniuge a carico **punti 3/30**, ogni figlio a carico **punti 2/30**, **detrazione di 3/30 punti per** coniuge occupato.
3. **Figli o vedovo non risposato di caduti sul lavoro: punti 1/30;**
4. **Reddito Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente):**
 - **Fascia A: reddito da € 0 a € 4.898,65 – punti 6/30;**
 - **Fascia B: reddito € 4.896, 66 a € 9.797,30 – punti 3/30;**
 - **Fascia C: reddito € 9.797,31 ad € 14.695,98 – punti 1/30;**

A parit  di punteggio i titoli di preferenza sono quelli indicati dal D.P.R. n  487/94, art. 5, comma 4, in caso di ulteriore parit , sar  preferito il candidato pi  giovane di et .

Vedette, Autobottisti e Autisti

La selezione avverr  per titoli e prova teorico-pratica (selezione)

Il punteggio della prova sar  espresso in 30.imi

Attribuzione punteggio titoli:

- 1 Disoccupazione:** per ogni anno di iscrizione ,o frazione di esso superiore a 6 mesi, **punti 1/30;**
- 2 Carico familiare:** coniuge a carico **punti 2/30**, ogni figlio a carico **punti 2/30**, **detrazione di 3/30 punto per coniuge occupato.**
- 3 Figli o vedovo non risposato di caduti sul lavoro: punti 1/30;**
- 5. Reddito Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente):**
 - **Fascia A: reddito da € 0 a € 4.898,65 – punti 6/30;**
 - **Fascia B: reddito € 4.896, 66 a € 9.797,30 – punti 3/30;**
- 4 Fascia C: reddito € 9.797,31 ad € 14.695,98 – punti 1/30;**
- 4 Il punteggio massimo attribuibile per i titoli è di 10/30.**

A parità di punteggio i titoli di preferenza sono quelli indicati dal D.P.R. n° 487/94, art. 5, comma 4, in caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato più giovane di età.

AUTOCERTIFICAZIONE

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di personale per:

_____.

Il sottoscritto: _____

Nato (luogo e data di nascita): _____

Residente: Comune di _____ Prov. _____ Via/p.zza _____

codice fiscale n.: _____

IN MERITO

all'ammissione alla selezione in oggetto, consapevole delle responsabilità che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 della legge 445/00 e succ. modificazioni, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti.

DICHIARA

AI SENSI DEGLI ART. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000

- a) essere nato a _____ il _____;
- b) di possedere la cittadinanza italiana;
- c) di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria nell'anno _____, presso la Scuola _____ di _____
- d) di risiedere presso il comune di _____ dove è prevista l'assunzione;
- e) di godere dei diritti politici;
- f) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- g) di essere in possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165;
- h) di essere iscritto, in qualità di disoccupato, presso l'Ufficio di collocamento dalla data _____;
- i) di avere un carico familiare di n. _____ figli;
- j) di avere o di non avere il proprio coniuge a carico;
- k) essere o di non essere figlio o vedovo di caduto sul lavoro;
- l) che il proprio nucleo familiare ha conseguito nell'anno _____ un reddito di € _____

In caso di assunzione di autista e/o autobottista:

m) di essere in possesso della patente di guida Cat. B/C conseguita a _____, in
data _____.

....., li

IL DICHIARANTE
(sottoscrizione in originale)

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Fac-simile di domanda

Data _____

Alla Direzione Generale Ente Foreste
della Sardegna
Viale Merello, n. 86
Cagliari

**Oggetto: L.R. n. 3/2003. Domanda di partecipazione alla selezione per n. _____ posti presso
il Comune di _____, con qualifica di _____**

In riferimento al bando di selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di
n. _____ posti di operaio di lotta – addetto alle pompe - autobottista – vedetta, per la campagna
estiva antincendi 2005 presso il Comune di _____, il sottoscritto _____ nato
a _____ e quivi residente in Via _____, con la presente, chiede di essere ammesso
alla partecipazione della stessa.

Si allega relativa autocertificazione.

Firma